

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI
DEGLI ARTT. 67 E SS CCII**

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

La Signora Cianniello Maria [REDACTED] C.F. CNNMRA75T52F839W,
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessia Tarlazzi ([REDACTED] [REDACTED]) e dall'Avv. Luca Menini ([REDACTED]
[REDACTED]), anche disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliato presso e nel
loro studio in [REDACTED], come da procura che si allega al presente atto, i
quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti indirizzi pec:
[REDACTED] e [REDACTED]; (All. A)

INDICE DEL RICORSO

1. Premesse
2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave
3. Le valutazioni sul merito creditizio della ricorrente
4. Situazione passivo
5. Situazione attivo
6. Elenco spese occorrenti necessarie al proprio sostentamento e del nucleo
7. La proposta del Piano di ristrutturazione del Consumatore
8. I giudizi esecutivi pendenti e giudizi conclusi
 - 8.1. [REDACTED]
 - 8.2. [REDACTED]
 - 8.3. [REDACTED]
9. Atti di disposizione - assenza di atti in frode
10. Spese presunte di procedura
11. L'alternativa liquidatoria



1. Premesse

- La Signora Cianniello Maria dichiarava di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e proponeva, per il tramite della associazione Cittadinanzattiva Emilia – Romagna, davanti all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, istanza per la nomina dei Gestori della Crisi, volto alla presentazione di domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 1 istanza OCC).

- L’Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, il Collegio n. 10, composto dall’Avv. Alessandro Bulgarelli e dall’Avv. Davide Bozzoli.

- L’istante vive presso un immobile condotto in locazione sito in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], che dallo scorso anno ha trovato un’occupazione come dipendente (doc. 2 copia residenza e stato di famiglia). [REDACTED]
[REDACTED].

La Signora Cianniello non possiede beni immobili – come si vedrà è stata assoggettata ad esecuzione forzata immobiliare [REDACTED] ed in esito la casa (in comproprietà con il coniuge) veniva venduta in asta – né beni mobili registrati (doc. 3 visura catastale, visura camerale e visura PRA).

La ricorrente lavora, [REDACTED]
[REDACTED] dal febbraio 2021, dopo aver svolto un periodo di lavoro interinale, veniva assunta nel maggio 2022; lo stipendio mensile è in media di Euro [REDACTED] circa, lavorando anche su turni notturni, percependo anche 13 e 14 mensilità (doc. 4: contratto di lavoro e buste paga).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A [REDACTED]
[REDACTED] (cfr. doc, 5); sul punto si precisa che il figlio della Signora



Cianniello, vista la precaria situazione economica della stessa, aveva contratto un finanziamento con Compass per poter acquistare l'autovettura in modo che anche la madre potesse utilizzarla per recarsi al lavoro. La Signora Cianniello ha assoluta necessità di avere un'autovettura per esigenze lavorative e per la figlia minore (peraltro la distanza per raggiungere la sede di [REDACTED] è di oltre 30KM dalla abitazione) sicché i parenti hanno deciso di aiutarla, data la situazione economica che non le consente di farvi fronte.

Alle spese per manutenzione, bollo, assicurazione e carburante già indicate nella relativa tabella contribuirà anche la Signora Cianniello come già avveniva in passato.

La ricorrente presenta una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 67 e ss CCII.

È stata consegnata al Collegio dei Gestori nominato tutta la documentazione utile per illustrare l'attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria della Signora Cianniello Maria.

Il gestore ha consegnato la relazione ex art. 68 CCII qui allegata (doc. 6 relazione OCC ed allegati)

*

La ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 I comma CCII che rimanda alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c).

L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Né ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio come da dichiarazione già rilasciata al Gestore della crisi.

L'istante non ha subito, per cause direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). (doc. 7 copia dichiarazioni).



Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende all'istante possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte.

2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave

L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.¹

Nel caso di specie le ragioni, le origini dei debiti risalgono a circa 10 anni fa, quando la ricorrente era sposata ed il nucleo contrasse dei debiti di natura consumeristica per far fronte alle esigenze della famiglia (per l'acquisto della casa, per gli arredi della casa e per le esigenze dei due figli).

Nel 2006 i coniugi acquistarono una abitazione in [REDACTED], accedendo un mutuo fondiario con Unicredit Banca dell'importo di Euro [REDACTED] che copriva sia il prezzo di acquisto, che le spese notarili e quelle di agenzia (prassi all'epoca molto diffusa), oltre ad una assicurazione che la banca aveva imposto ai fini della erogazione del mutuo, con rata mensile di Euro 1.100,00. All'epoca i coniugi lavoravano entrambi: la Signora Cianniello era dipendente con contratto part time [REDACTED] con un reddito di circa 900,00 al mese; mentre il marito era lavoratore autonomo [REDACTED]. Il mutuo è sempre stato in regolare ammortamento fino al [REDACTED] [REDACTED] 2014 [REDACTED] (cfr. doc. 19 (passivo) mutuo fondiario Unicredit).

Secondo quanto riferito dalla Signora Cianniello, il marito, [REDACTED], ha sempre reperito lavori [REDACTED] saltuari, contribuendo, non in modo continuativo, al mantenimento dei figli.

La Signora Cianniello ha altresì riferito che dovendo farsi carico in prima persona del fabbisogno del nucleo e principalmente dei ragazzi, in questi anni ha preferito dedicarsi a loro [REDACTED]

¹ Come noto la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dopo il terremoto del 2012, la coppia aveva beneficiato da parte di [REDACTED] di una moratoria del mutuo, a fronte del fatto che per circa 6 mesi il nucleo era costretto a lasciare la casa che era divenuta inagibile. Periodo maggio – dicembre 2012.

I coniugi utilizzarono in quel periodo i propri pochi risparmi e fecero ricorso al prestito per affrontare i costi di ristrutturazione della casa danneggiata dal terremoto.

[REDACTED] – tra il 2014 e il 2015 – essendosi allontanato il coniuge dalla casa coniugale, la Signora Cianniello non era in grado di poter pagare la rata sicché veniva avviata l'esecuzione immobiliare come da documentazione allegata. Purtroppo il realizzo dell'asta pari ad Euro 80.000,00 non risultava affatto sufficiente per coprire il residuo mutuo, tanto che a distanza di anni la banca, ceduto il credito, avviava un pignoramento presso terzi ai danni della stessa. Ad oggi il residuo debito (in solido con il coniuge) è di oltre Euro 150.000,00 considerando anche uno scoperto di conto corrente e gli interessi di mora calcolati dalla cessionaria. (cfr. doc. 19 passivo – [REDACTED]).

In quel difficile periodo, a fronte di uno stipendio di circa 1.500,00, tra affitto, rate dei finanziamenti e fabbisogno primario del nucleo, la ricorrente ha precisato ai gestori di non essere più riuscita a farvi fronte. In seguito al pignoramento avviato dalla cessionaria del credito, la Signora Cianniello si è rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi per ristrutturare i debiti personali.

Circa un anno fa, suo malgrado, la ricorrente è stata forzatamente assente [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], non potendo percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno. (cfr. doc. 8)

La stessa aveva ripreso il lavoro verso metà luglio e fino al mese di settembre in via precauzionale [REDACTED] non ha potuto svolgere lavori notturni.

[REDACTED], la ricorrente è stata successivamente costretta ad assentarsi dal lavoro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per poi riprendere il lavoro dopo qualche mese in modo regolare.



3. Le valutazioni sul merito creditizio della ricorrente

Come si evince dalla relazione redatta dai Gestori della crisi nominati per la procedura le società erogatrici del mutuo/finanziamenti avrebbero tenuto conto, **al** momento dell'erogazione dello stesso, della capacità del richiedente di restituire le somme secondo le rate convenute. Ciò anche tenuto conto del fatto che sino al 2014 la ricorrente ha convissuto con il marito, [REDACTED]

L'art. 68 comma 3 CCII, infatti, stabilisce che *l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*. Prosegue ancora precisando *A tal fine di ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*

Più precisamente, il primo prestito esaminato è quello relativo al **mutuo prima casa** erogato da Unicredit Banca SPA nell'anno nel 2006, allorquando entrambi i coniugi avevano un reddito sicuro su cui contare. Infatti la Signora Cianniello era all'epoca dipendente con una retribuzione mensile di Euro 1.000,00 -1.100,00 mensili (a supporto vi è l'estratto contributivo INPS in atti) ed il marito era autonomo artigiano, [REDACTED], sicché il nucleo poteva contare su di una entrata di oltre Euro 2.000,00 mensili. La rata mensile di circa Euro 1.100,00 era quindi del tutto sostenibile.

Anche il successivo **prestito al consumo** contratto dalla ricorrente e dal marito nel 2008 con Findomestic Banca, destinato all'acquisto degli elettrodomestici per la casa, non presenta alcuna violazione del merito creditizio: la predetta finanziaria poteva contare sul reddito di entrambi. Peraltro nel contratto in atti si evince che in quel periodo le entrate dei coniugi erano attorno ad Euro 3.000,00 a conferma di quanto sopra indicato. Il prestito prevedeva n. 18 rate di Euro 65,40 cadauna, del tutto sostenibili da parte della famiglia [REDACTED]

Nel 2011 inoltre la Signora Cianniello apriva un conto corrente presso l'allora Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza [REDACTED], con cui poco dopo accendeva un fido collegato al conto medesimo, per poter far fronte alle spese di ristrutturazione della casa colpita dal terremoto che aveva interessato anche la zona [REDACTED].



La debitrice non ha conservato copia del contratto e nemmeno la cessionaria Axactor Italy SPA è stata in grado di fornirlo ai gestori nonostante le richieste inviate precisando di non averne copia a seguito della cessione del credito precludendo un esame completo del merito creditizio che quindi è stato valutato sulla base degli altri elementi desunti dalle banche dati finanziarie e CR Banca d'Italia/CRIF.

Sul punto va rilevato che in quel periodo attorno al 2012 la ricorrente era ancora convivente col marito e quindi si può verosimilmente sostenere anche tale affidamento, in quanto non venivano poste in essere azioni di recupero.

Analogamente dicasi per la posizione verso AGOS DUCATO SPA che dalle risultanze di Banca d'Italia risulta vantare un credito residuo di Euro 1.223,00 ceduto a MB Credit Solutions che nonostante le richieste di precisazione del credito inviate non ha mai riscontrato i Gestori che non hanno potuto esaminare il contratto di finanziamento. Peraltro la indicazione del prestito non viene più rilevata già dal 2020 facendo presumere che il credito sia passato definitivamente a perdita. Anche gli esiti delle banche dati finanziarie esaminati dai Gestori paiono avallare tale tesi, posto che il rapporto viene definito come concluso.

In ogni caso si deve rilevare che la prima sofferenza a carico dei coniugi viene effettuata nel 2016 – in relazione al mutuo concesso da Unicredit Banca – mentre dalle risultanze CRIF non risultano sofferenze a carico della ricorrente e dunque si può presumere che i prestiti precedentemente erogati fossero tutti regolari almeno fino ad allora.

4. Situazione Passivo

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i dati di ciascun creditore con l'ammontare del loro credito (doc. 19 circolarizzazione passivo e precisazione crediti pervenute) come risultanti dalla circolarizzazione effettuata unitamente ai Gestori della Crisi.

Creditore	Titolo	Ammontare del credito
INPS Bologna Direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it	Restituzione NASPI – priv. 2754-2778 n. 8 CC	260,04



Amministrazione finanziaria BO dp.bologna@pce.agenziaentrate.it	IRPEF priv. 2753-2778 n. 18	1.040,90
Regione Emilia Romagna bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it	Bolli auto Priv. 2753-2778 n. 18	1.935,69
Regione Emilia Romagna bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it	Bolli auto chirografario	713,41
[REDACTED] [REDACTED]	TARI Priv. 2753-2778 n. 20	43,73
[REDACTED] [REDACTED]	Retta mensa scolastica Chirografario	2.147,28
[REDACTED] [REDACTED]	TASI -TARI Priv. 2753-2778 n. 20	704,40
[REDACTED] [REDACTED]	Retta mensa scolastica Chirografario	2.132,40
[REDACTED] [REDACTED]	TARI Priv. 2753-2778 n. 20	555,54
[REDACTED] [REDACTED]	TARI chirografario	85,06
TPER	chirografario	310,14



tperspa@legalmail.it		
[REDACTED] [REDACTED]	Sanzioni CDS credito chirografario	143,04
[REDACTED] [REDACTED]	Sanzioni CDS credito chirografario	158,17
[REDACTED] [REDACTED]	Recupero credito priv. Priv. 2753- 2778 n. 18	50,76
[REDACTED] [REDACTED]	Credito chirografario	6,87
[REDACTED] [REDACTED]	Credito chirografario	310,07
Prisma SPV SRL (cessionaria di Unicredit Banca) [REDACTED]	Mutuo fondiario residuo e scoperto di conto corrente e scoperto di conto corrente- pignoramento presso terzi [REDACTED] [REDACTED] (*) Chirografario	153.617,64
IFIS NPL Investing SPA (cessionaria di Findomestic) [REDACTED]	Prestito al consumo (*) Decreto ingiuntivo Trib. [REDACTED] = pignoramento	7.615,11



	presso terzi notificato (al momento del deposito della domanda non risulta iscritto a ruolo) Chirografario	
AXACTOR Capital Italy SRL (cessionaria di Credit Agricole Cariparma SPA) contenzioso@pec.axactoritalyspa.com	Prestito al consumo Chirografario	5.221,57
MB credit Solutions SPA (già AGOS DUCATO) (**) [mbcs@pec.mbcreditsolutions.com]	Credito chirografario	1.547,74
Totale privilegio		4.591,06
Totale chirografario		174.008,50

(*) debito in solido con l'ex coniuge

(**) nonostante le richieste di precisazione del credito inviate alla cessionaria le stesse sono rimaste senza esito ed i Gestori non hanno nemmeno ricevuto copia del contratto a sostegno del rapporto finanziario. Si è tenuto conto che il debito va via via decrescendo in ragione della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi avviato ai danni della ricorrente; ad oggi la cessionaria ha incassato Euro 4200,00 circa di cui il 50% corrispondenti a spese e compensi del legale.

5. Situazione Attivo

L'istante percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.500,00 per 14 mensilità come risulta dai dichiarativi in atti (doc. 10.) nonché dalla dichiarazione del datore di lavoro acquisita in sede di pignoramento presso terzi.



Il TFR maturato dalla Signora Cianniello risulta versato presso il fondo pensione di Alleanza Ass.ni risulta pari ad Euro 7.200,00 circa (doc. 11) avendo la signora Cianniello svincolato una parte dello stesso per spese mediche [REDACTED] indifferibili (doc. 12).

In merito al **fondo pensione** di Alleanza Assicurazioni (nella forma di previdenza complementare), in fase di accumulo, va precisato che la somma accantonata è stata in parte utilizzata per cure [REDACTED] indifferibili come documentate dalla certificazione già consegnata ai Gestori.

Le condizioni contrattuali prevedono il riscatto al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica e pertanto si esclude che possa verificarsi la condizione in corso di procedura concorsuale.

Poiché sono decorsi oltre 8 anni dalla data di inizio del contratto, le condizioni consentirebbero un parziale svincolo/riscatto anticipato pari al 30%.

Al fine di non attendere le tempistiche per la pratica di liquidazione da parte della compagnia assicurativa e per garantire un fondo rischi per il futuro della propria famiglia, la Signora Cianniello metterà a disposizione per i creditori la somma ulteriore di Euro 2.500,00 (somma corrispondente ad oltre il 30% di detto importo, epurato della imposta sostitutiva di legge), mediante rata annuale di Euro 500,00 da versare entro il 20 dicembre di ogni anno per la durata del piano di anni 5. Sarà il figlio della ricorrente ad assicurare in caso di necessità o spese indifferibili del nucleo un maggior apporto di risorse economiche limitatamente alla durata del piano come da dichiarazione già rilasciata ai gestori (doc. 7 cfr. [REDACTED]).

In tal modo viene assicurato ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in sede di liquidazione controllata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67 co. 4 CCII.

La giurisprudenza si è già espressa in ordine alla possibilità di escludere dall'attivo del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore alcuni beni ciò non costituendo motivo ostativo all'accesso alla procedura (Trib. Forlì 19.01.2024; Trib. Pesaro 18.07.2024; Trib. Avellino 11.04.2024).

In particolare, il Tribunale di Pesaro col provvedimento richiamato ha espressamente affermato che: *“E' ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti che non prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore, ben potendo il piano escludere taluni beni essendo la regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria l'unico limite al trattamento dei creditori”*.



6. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare

Il nucleo è composto dalla Debitrice e dai due figli, [REDACTED] che lavora come dipendente ed ha uno stipendio mensile di circa Euro [REDACTED] con cui continua a pagare la rata del finanziamento acceso per l'acquisto della autovettura utilitaria [REDACTED] al fine di evitare azioni esecutive. La rata è di Euro 335,00 al mese (finanziamento Compass).

Posto che il figlio della ricorrente contribuisce al fabbisogno del nucleo, occorre tener conto ai fini dell'apporto mensile di tale esborso (doc. 13).

Causale	mensile
Canone locazione	500,00
Tari	20,00
Utenze (Luce/Acqua/Gas/telefono)	150,00
Spese alimentari /igiene casa	500,00
Benzina Assicurazione macchina e bollo	200,00
Vestituario	120,00
Quota contributo mantenimento figlia studentessa (scuola, cancelleria, spese straordinarie)	120,00
Spese mediche	80,00
Igiene e cura persona	100,00
Rata Compass	335,00 (*)
Fondo rischi	150,00
Totale	2.275,00

(*) rata versata dal figlio per tutto il periodo di durata della procedura. Si tratta del finanziamento relativo all'autovettura che utilizzava anche la Sig.ra Cianniello per esigenze di lavoro, motivo per cui negli estratti conto vi è il rimborso, seppur non continuativo, della somma a favore del figlio. Le entrate del nucleo sono di circa Euro [REDACTED] mensili in media. Va poi tenuto conto che la ricorrente percepisce l'assegno unico INPS per la figlia, oggi maggiorenne, che decrescerà in corso di procedura utilizzato per le esigenze personali e scolastiche della stessa; ad oggi l'assegno è attorno ad Euro 199,00 euro come risulta dall'estratto conto esaminato dai Gestori. Inoltre va tenuto conto



che la ricorrente percepisce dal [] coniuge in media euro 100,00 al mese per il contributo al mantenimento della figlia. La somma di Euro 300,00 circa viene quindi impiegata per le esigenze di quest'ultima.

7. La Proposta del Piano di ristrutturazione del Consumatore

La ricorrente intende proporre con il piano in esame, il pagamento della somma complessiva di **Euro 19.876,00 in 5 anni**, con un pagamento di Euro **364,00 mensili per n. 24 mensilità in modo da rispettare il pagamento dei creditori privilegiati nel termine di anni 2 come previsto dall'art. 67 co. 4 CCII come novellato dal D. Lgs. n. 136/2024.**

A tale importo sommano Euro 2.500,00 (arrotondati per eccesso) corrispondenti al 30% del TFR interamente accantonato presso il fondo Alleanza Assicurazioni.

Le rate dalla n. 25 alla n. 60 saranno pari ad Euro 240,00 mensili.

Grazie all'apporto della predetta somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento di:

- euro 200,00, per i costi della procedura (imposta di registro decreto di omologa)
- euro 2.440,00 per il saldo del compenso OCC, in prededuzione;
- euro 1.500,00 oneri inclusi, per il pagamento dei legali munito di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 CC;
- euro 4.591,06 per il pagamento dei creditori privilegiati (grado 8, 18 e 20)
- euro 11.144,94 per il pagamento dei restanti creditori chirografari

Costi della procedura	200,00	100% Euro 200,00
OCC	2.440,00	100% prededotti
Incarico ai legali	1.500,00	100% priv. 2751 bis n. 2 CC
INPS	260,04	100% priv. 2754- 2778 n.8 CC
Amministrazione finanziaria	1.040,90	100% priv. 2754-2778 n. 18 CC
Regione Emilia Romagna	1.935,69	100% priv. 2754-2778 n. 20 CC
(bolli credito privilegiato)		



La cessionaria avviava un primo pignoramento nel gennaio 2024, divenuto inefficace stante la mancata iscrizione a ruolo.

Seguiva poi un'ulteriore notifica di atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, con udienza fissata per il giorno 27.11.2024 avanti il Tribunale di Bologna [REDACTED] poi differita al 9 gennaio 2025 e conclusa con ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente per Euro 35.000,00 senza rinuncia al maggior credito (come sopra indicato) oltre spese legali. (doc. 15).

La ricorrente chiede che l'Ill.mo Tribunale, a seguito di omologa del piano di ristrutturazione, dichiari la improcedibilità del pignoramento [REDACTED] (si veda Trib. Milano 28.2.2025)..

8.3 Pignoramento presso terzi ad istanza di IFIS NPL Investing SPA

IFIS notificava in data 29.3.2024 atto di precetto alla ricorrente, portante un credito di euro 7.615,11 fondato su decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di [REDACTED] e relativo ad un contratto di credito al consumo e fido da utilizzare mediante carta di credito revolving, con Findomestic Banca SPA.

Ne seguiva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 26.6.2024, con udienza fissata per il 20.11.2024. Si precisa che il pignoramento non è stato iscritto a ruolo. (doc. 16)

*

In ogni caso si formula, altresì, istanza ex art. 70 comma 4 CCII, affinché l'Ill.mo Giudice delegato che verrà nominato disponga, con il decreto di apertura dell'instaurata procedura, la sospensione delle procedure esecutive pendenti.

9. Atti di disposizione – assenza di atti in frode

La ricorrente ha precisato di non aver compiuto atti in frode né di aver subito azioni da parte di creditori di impugnazione o revocatorie ai sensi dell'art. 2901 CC.

Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) CCII, si precisa che la Signora Cianniello nel 2022 ha definito stragiudizialmente una posizione di debito con Axactor SPA (cessionaria di Credit Agricole) con pagamento di Euro 204,60, come da dichiarazione rilasciata ai Gestori della Crisi.

Nelle more, la Signora Cianniello, che ha forzatamente dovuto assentarsi dal lavoro per via del grave incidente stradale occorsole, ha richiesto un anticipo di euro 2000,00 al proprio datore di



lavoro via via rimborsato mediante trattenute mensili dallo stipendio; l'anticipo ad oggi è estinto come documentato dagli estratti conto Unicredit esaminati dai gestori.

10. Spese presunte di procedura

A causa delle plurime esecuzioni mobiliari presso terzi avviate ai danni della ricorrente, la stessa non è riuscita a far fronte al pagamento del compenso OCC, come da preventivo accettato di Euro 2440,000 e degli infrascritti legali (doc. 17).

L'imposta di registro della sentenza di omologa pari ad Euro 200,00 viene posta in prededuzione, così come il compenso dell'OCC pari ad Euro 2.440,00, che verrà liquidato dal Tribunale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII.

Mentre il compenso dei legali pari ad Euro 1.500,00, munito di rango di privilegio, viene inserito nel passivo della procedura.

11. L'alternativa liquidatoria

La presente proposta è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che la signora Cianniello non è proprietaria né di beni mobili registrati né di beni immobili come indicato dai gestori nella loro relazione e che la procedura di liquidazione verrebbe contenuta in tre anni. Il TFR, come detto, non è esigibile essendo la Signora Cianniello assunta da meno di 3 anni presso [REDACTED]. Peraltro l'indennità non potrebbe comunque essere compresa nell'attivo della procedura nemmeno in ipotesi di liquidazione controllata come recentemente stabilito dal Tribunale di Bologna (provvedimento 8.10.2024 Pres. Guernelli; Tribunale di Bologna sentenza 3.10.2024 Dott. M. Atzori).

*

Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "*fresh start*".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge "Fresh start" ha il significato, appunto, di nuova partenza, ovvero di



dare la possibilità alle persone di lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena.

*

Tutto ciò premesso, la Signora Cianniello Maria, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visto l'art. 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- Procedere all'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 CCII nell'interesse della Signora Cianniello Maria secondo i termini e le modalità indicate nella proposta come sopra formulata, anche tenuto conto della relazione redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi, avv.ti Alessandro Bulgarelli e Davide Bozzoli;
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alle procedure esecutive promosse da Prisma SPV SRL sub RGE [REDACTED] ed ove occorresse da IFIS NPLINVESTING SPA ad oggi non iscritta a ruolo;
- Disporre sino alla conclusione del procedimento il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente
- Stabilire la forma di pubblicità ritenuta più idonea nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A,

Si producono:

All. A) procura alle liti; 1) Copia istanza OCC; 2) Certificazione anagrafica; 3) Copia visura catastale, visura camerale e visura PRA); 4) copia contratto di lavoro e copia buste paga: 5) [REDACTED]
[REDACTED] 6) Copia relazione OCC ed allegati; 7) dichiarazioni varie per i Gestori; 8) [REDACTED] 9) estratto conto previdenziale INPS; 10) dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni; 11) copia contratto e documentazione relativa al fondo pensione Alleanza Ass.ni; 12) [REDACTED]; 13) spese fabbisogno del nucleo; 14) certificati penali e [REDACTED] 15) copia ordinanza [REDACTED]



[REDACTED]; 16) copia atto [REDACTED]
[REDACTED]; 17) copia incarico ai legali; 18) estratti conto bancari e giacenze
postali Banco Posta corredate da ISEE; 19) copia circolarizzazione passivo con contratto mutuo
fondiario PRISMA

Bologna, 15 luglio 2025

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Luca Menini

